



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI
RAGAZZI

SETTEMBRE 2019
ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Art. 1 Valore e funzione del Regolamento.

1. Il presente Regolamento detta le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (in proseguo denominato C.C.R.).
2. Nel C.C.R. i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole, elaborare proposte per migliorare il luogo in cui vivono. Essi collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano l'intero territorio del Comune di San Giorgio in Bosco.
3. Il C.C.R. è *apartitico*.
4. Il C.C.R. svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; il presente Regolamento ne disciplina le competenze, la composizione, le modalità di elezione dei suoi rappresentanti e la sua organizzazione.

Art. 2 Obiettivi.

1. Il C.C.R. ha come fine il favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità.
2. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale di San Giorgio in Bosco, sui temi e le questioni che riguardano in particolar modo, il mondo giovanile.
3. Educare i giovani alla partecipazione democratica ed al suo esercizio come strumento di progresso e di sviluppo del territorio.
4. Coinvolgere i Genitori, tramite i loro rappresentanti, per valorizzare le esperienze dei figli.
5. Coinvolgere i Docenti a partecipare ai diversi momenti organizzativi e sostenere l'attività dei ragazzi.

Art. 3 Competenze.

1. Il C.C.R. ha il compito di deliberare pareri e proposte principalmente nelle seguenti materie:
 - ✓ Ambiente e salute (*viabilità, educazione stradale*);
 - ✓ Iniziative ricreative (*sport, musica, ecc.*);
 - ✓ Iniziative culturali (*arte, cinema, ecc.*);
 - ✓ Solidarietà sociale.

Art. 4 Funzionamento del C.C.R.

1. Le sedute del C.C.R. vengono realizzate in locale idoneo presso l'Istituto Scolastico o messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco.
2. I lavori del C.C.R. saranno svolti d'intesa con il Dirigente Scolastico.
3. Le sedute del C.C.R. vengono verbalizzate da un segretario nominato tra i componenti del consiglio stesso.

Art. 5 Composizione del C.C.R.

1. Il C.C.R. è costituito da dodici Consiglieri e non meno di uno per classe, garantendo, per quanto possibile, la presenza di un numero significativo sia di ragazze che di ragazzi.
2. Gli eletti durano in carica un anno.

Art. 6 Elettorato attivo e passivo.

1. Possono essere eletti consiglieri del C.C.R. gli alunni delle classi 1^a 2^a e 3^a media.
2. Possono votare tutti gli alunni frequentanti le predette classi dell'Istituto Comprensivo.

Art. 7 Modalità di elezione.

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro il 20 ottobre vengono presentate le candidature presso la segreteria della scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.
2. Entro il 31 ottobre il Dirigente dell'Istituto scolastico (o suo delegato) pubblica una lista unica dei candidati (*almeno due per classe, sempre garantendo una giusta percentuale tra maschi e femmine*), disposti in ordine alfabetico per classe, con l'indicazione del nome, del cognome e della sezione di appartenenza.
3. Dal mese di novembre, fino alla prima settimana di dicembre, si tiene la campagna di informazione che si svolgerà da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con il Dirigente Scolastico (o suo delegato) e con l'esperto/facilitatore di cui all'art.15, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, presentazione di progetti, ecc).
4. Le elezioni si svolgeranno entro il 15 dicembre esclusivamente in orario scolastico.
5. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata una lista unica dei candidati e potranno esprimere una preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
6. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
7. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. Saranno eletti Consiglieri del C.C.R. i dodici candidati più votati, risultanti dallo scrutinio (*almeno uno per classe e sempre garantendo una giusta percentuale tra maschi e femmine*). Nell'assegnazione dei posti di Consigliere, si scorrerà la lista dei candidati, disposta in ordine di preferenze ottenute; si procederà prima con l'attribuzione del seggio per ciascuna classe, al candidato che abbia ottenuto più voti; successivamente, si assegneranno i seggi in base ai voti ottenuti da ciascun candidato.
A parità di preferenze, verrà eletto il candidato del genere meno rappresentato e in subordine con età anagrafica maggiore.
9. I risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, saranno comunicati dal Dirigente dell'Istituto Scolastico all'Amministrazione Comunale prima della proclamazione degli eletti.
10. Entro i tre giorni successivi alle elezioni, il Dirigente Scolastico (o suo delegato) proclamerà i nominativi dei componenti del C.C.R.
11. I nominativi degli eletti saranno pubblicati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) all'albo dell'Istituto Comprensivo e comunicati all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 Prima seduta.

1. Entro i trenta giorni successivi alle nomine, su convocazione del Dirigente Scolastico (o suo delegato), si svolgerà la prima riunione del C.C.R.
2. Alla prima riunione, il C.C.R. dovrà procedere, nel suo seno e a scrutinio segreto, all'elezione del Sindaco del C.C.R.

Art. 9 Elezione del Sindaco e nomina del Vicesindaco.

1. Sarà eletto Sindaco del C.C.R. colui che alla prima votazione riporterà la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Ogni Consigliere potrà esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza.
2. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il quorum previsto (*maggioranza assoluta*) per l'elezione a Sindaco del C.C.R., si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum previsto per l'elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti verrà eletto il maggiore d'età.
3. Successivamente all'elezione, il Sindaco, nella prima seduta utile del C.C.R. procederà alla nomina del Vicesindaco.

Art. 10 Funzioni del Sindaco e del Vicesindaco.

1. Il Sindaco o, in sua assenza, il Vicesindaco avrà il compito, per mezzo di comunicazione scritta al Dirigente dell'Istituto scolastico, di convocare il Consiglio, di presiedere le sedute dello stesso.
2. Il numero legale dei Consiglieri ai fini della validità delle sedute è pari alla metà più uno del totale dei Consiglieri che compongono il C.C.R.
3. Il sindaco svolge funzioni di presidente e coordinatore delle sedute. In sua assenza le sedute saranno presiedute e coordinate dal Vicesindaco.

Art. 11 Modalità di discussione.

1. I Consiglieri che intendono parlare faranno richiesta al Sindaco il quale darà loro la parola in base al turno di prenotazione.
2. La votazione degli argomenti messi all'O.d.G. nelle sedute di Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese. Ci si pronuncerà con: "favorevole/contrario/astenuato".

Art. 12 Assenze.

1. I consiglieri dovranno segnalare l'eventuale assenza in Consiglio al docente di riferimento. In ogni caso dopo un numero pari a 3 assenze non giustificate (nell'anno scolastico) il consigliere sarà dichiarato decaduto. In caso di aggiornamento della seduta o di riconvocazione per la settimana successiva, l'eventuale assenza non verrà conteggiata tra le tre concesse.

Art. 13 Dimissioni e decadenza dal mandato.

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, con il primo candidato tra i non eletti e comunque mediante scorrimento della graduatoria.

Art. 14 Modalità per favorire la partecipazione.

1. La scuola disciplinerà, al suo interno, in modo autonomo, con l'ausilio dell'esperto/facilitatore, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori" nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 15 Rapporti del C.C.R. con l'Amministrazione Comunale.

1. Il C.C.R. è coordinato da un esperto/facilitatore didattico con il compito di seguire le sedute del consiglio, aiutare nella verbalizzazione e relazionare periodicamente le attività all'Amministrazione Comunale.
2. L'esperto/facilitatore sarà scelto dall'Istituzione Scolastica (con incarico del *Dirigente Scolastico*) tra i docenti della scuola o mediante apposita selezione; in tal caso dovrà essere in possesso di laurea.
3. Almeno una volta l'anno il C.C.R. incontra il Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio in Bosco per uno scambio informativo reciproco sull'attività svolta.
4. Il Comune di San Giorgio in Bosco, compatibilmente con le proprie disponibilità, può sostenere l'attività del consiglio comunale con gli strumenti ritenuti più idonei.

Art. 16 Adempimenti istituzionali.

1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi promette davanti al Sindaco di San Giorgio in Bosco di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.

3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il C.C.R. in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze su invito del Sindaco del Comune di San Giorgio in Bosco.

Art. 17 Norme transitorie e finali.

1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dall'ufficio comunale.
2. In sede di prima applicazione e qualora le necessità didattiche lo richiedano, il Dirigente Scolastico, può determinare scadenze temporali diverse per la formazione della lista dei candidati per l'elezione del C.C.R., previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti.
4. Il presente regolamento entra in vigore con la delibera che lo approva.
